



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le politiche dei servizi per il
lavoro

A tutti gli indirizzi in allegato
Loro sedi

Oggetto: lavoro intermittente – comunicazione della chiamata del lavoratore – modalità procedurali.

Con nota prot. n. 39/0011779 del 9 agosto 2012 questa Direzione ha fornito le prime indicazioni operative per comunicare la "chiamata" del lavoratore intermittente, così come previsto dall'art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 introdotto dall'art. 1, comma 22, della L. n. 92/2012.

Dette modalità, di carattere sperimentale, sono state individuate nelle seguenti: comunicazione a mezzo e-mail, a mezzo fax, tramite SMS e attraverso piattaforma web.

Al fine di venire incontro alle esigenze di carattere organizzativo manifestate da alcune organizzazioni datoriali e dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, è stata tuttavia prevista la possibilità di continuare, sino alla data del 15 settembre 2012, ad effettuare dette comunicazioni anche agli indirizzi di posta elettronica e ai FAX delle competenti Direzioni territoriali del lavoro.

Ciò premesso, anche al fine di definire interventi di maggior semplificazione dell'obbligo in questione, si ritiene opportuno, sentita anche la Direzione generale per l'Attività Ispettiva, consentire la possibilità di effettuare le comunicazioni **sia secondo le modalità indicate con la citata nota del 9 agosto 2012, sia ai recapiti istituzionali degli Uffici territoriali di questo Ministero** sino alla completa definizione dei citati interventi, che saranno illustrati con successiva nota.

Si coglie l'occasione per chiarire che, ai fini della revoca di comunicazioni già effettuate, è sufficiente una successiva comunicazione in tal senso che indichi il lavoratore interessato.

Il direttore generale
Dott.ssa Grazia Strano